

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO NEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO

TRA

L'ANAP Sardegna, Associazione Nuovi Apprendimenti Professionali, con sede legale in SANTA GIUSTA (OR), Via GIOVANNI XXIII n. 377, C.F. 90006090956 rappresentata dal Legale Rappresentante Geom. Pierpaolo Melis, nato a Oristano il 03/01/1953, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima;

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale ORISTANO con sede legale in Oristano, Via CARDUCCI, 35 - C.F. e P.IVA n. 01258180957 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dr ANGELO MARIA SERUSI, domiciliato per la carica e ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) con un percorso Formativo di 1000 ore;

Che L'Ente Formativo, con la determinazione **Prot. N. 54783 del 25/09/2023**, dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna ha avuto l'Approvazione del Progetto Didattico indicato nella tabella sotto riportata, con l'autorizzazione ad avviarne le attività:

Tabella dell'attività formativa affidata:

N	Codice corso	Allievi	Ore previste tirocinio sanitario	Sede formativa
1	Determina di autorizzazione prot. n. 54783 del 25/09/2023 – DENOMINAZIONE CORSO: OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) – CODICE CORSO: 53884/2023/ANAP/OSS1000/Santa Giusta/02	15	250	Santa Giusta

Che l'ANAP Sardegna per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire parte degli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie e nello specifico presso l'Azienda Socio-Sanitaria Locale Oristano, Presidio Ospedaliero S. Martino di Oristano;

Che per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N° 7;

Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie della ASL n. 5 di Oristano, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso sottoindicato e avviato;

ART.2

La ASL dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio secondo il relativo programma.

La ASL si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, al fine della realizzazione del suddetto programma.

La ASL si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di svolgere il tirocinio presso le Unità Operative delle strutture ospedaliere sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accogliimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per tale prestazione l'Ente" corrisponderà all'Azienda ospitante", a titolo di rimborso, l'importo lordo comprensivo di IVA, corrispondente a **€ 1,20 (uno/20)** all'ora ad allievo.

Sarà cura dell'Ente, al termine dell'attività formativa di che trattasi, predisporre, sulla base delle presenze debitamente "registrate" nell'ambito dello stesso tirocinio, il documento riepilogativo delle ore effettivamente svolte dagli allievi ed inviarlo via e-mail PEC della ASL Oristano all'attenzione dell'ufficio tirocini per gli opportuni riscontri interni con il Referente Aziendale dei tirocini e la conseguente emissione, da parte del competente Servizio Bilancio – ciclo attivo – della fattura elettronica.

Quest'ultima completa, necessariamente, dei seguenti dati: **"Tirocinio Sanitario- Corso: OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) – CODICE CORSO: 53884/2023/ANAP/OSS1000/Santa Giusta/02 - 15 Allievi.**

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in ASL, un orario di tirocinio concordato con il soggetto proponente. I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dal soggetto proponente e concordati con la IL Servizio delle Professioni Sanitarie della ASL.

Il soggetto proponente si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per la ASL alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, la ASL si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione come da Progetto Formativo. Le direzioni dell'ANAP Sardegna e della ASL di Oristano si riservano di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 9

L'Ente, in caso di infortunio, provvede a garantire al tirocinante la prevista copertura INAIL. In tal caso, l'Azienda ospitante dovrà informare immediatamente l'Agenzia formativa per gli opportuni adempimenti di competenza. Per quanto non garantito dalla copertura INAIL, l'ANAP attiverà un'apposita polizza di responsabilità civile che coprirà gli ulteriori rischi che possono derivare dalla partecipazione degli allievi alle attività di tirocinio. Le Polizze saranno attivate all'avvio formale del tirocinio.

ART.10

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il Soggetto proponente

- assicura che i tirocinanti abbiano svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e la formazione specifica (art. 37 D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - rischio alto).
- trasmette la certificazione di "IDONEITÀ ALLA MANSIONE" (art. 41 D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008) per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente iscritto all'albo in riferimento all'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

ART.11

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 101/2018, nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora la ASL ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

ART.12

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione e ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del loro trattamento in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679 del 2016.

In applicazione della normativa nazionale e comunitaria e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni, rese disponibili dall'Azienda ospitante o di cui l'Ente e/o i tirocinanti venissero in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dovranno essere considerate riservate. E' fatto divieto all'Ente ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta della ASL ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

ART. 13

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

ART. 15

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi.

ART.16

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari.

ART.17

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 6 del D. L. 179/2021, convertito in legge 221/2012. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 69 del 21.05.2021.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Il Rappresentante Legale
Geom. Pierpaolo Melis

ASL ORISTANO
Il Direttore Generale
Dr. Angelo Maria Serusi